



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 Del 19-12-2022

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREA GIANMARIA	P	SANTAMBROGIO ROSELLA CLAUDIA	P
KEBEDE ELIAS	P	MICHELUCCHINI VITTORIO	P
BRAMATI CARLA	A	PIROTTA GRAZIANO	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	A	PREVITALI CLARA	P
ROTONONI MASSIMO GIUSEPPE	P	SACCHI GIOVANNA LUGIA	A
IPERBOLI NADIA PALMIRA	A	ROSSONI MANUEL FRANCESCO	P
PESENTI VANESSA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4. ()

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paradiso Filippo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	N
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2023, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2022.

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria", approvato con deliberazione di Consiglio n. 26 del 29/06/2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, e precisamente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (con le detrazioni previste dal regolamento)	0,40%
Altre abitazioni iscritte nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9.	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94	0,10%

Terreni agricoli	0,89%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili produttivi (categorie. A/10, C/1, C/3 e D)	0,89%
Tutti gli altri immobili con categoria catastale B, C, E, F e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	1,06%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Richiamato il decreto ministeriale del 24 dicembre 2021, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il regolamento di contabilità;

UDITI:

- L'intervento dell'assessore Santambrogio la quale evidenzia che le aliquote sono invariate rispetto all'anno 2022;
- L'intervento del consigliere Pirota il quale annuncia il voto favorevole in continuità con gli altri anni e sottolinea che il voto favorevole è espresso "sulla fiducia";

VISTO il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2023, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (con le detrazioni previste dal regolamento).	0,40%
Altre abitazioni iscritte nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9.	1,06%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94	0,10%
Terreni agricoli	0,89%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili produttivi (categorie. A/10, C/1, C/3 e D)	0,89%
Tutti gli altri immobili con categoria catastale B, C, E, F e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	1,06%

- 3) Di dare atto che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- 4) Di procedere, in conformità a quanto previsto dal citato art. 15bis del DL. Nr. 34/2019 alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico www.finanze.gov.it nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale individuato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. 360/1998.
- 5) Di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato il Dott. Carlo Borrielli, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- Parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CEREA GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paradiso Filippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno _____ Reg. N° _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paradiso Filippo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paradiso Filippo
